

STATUTO

del'Associazione "Piccola Opera Papa Giovanni ETS" Ente del Terzo Settore
(D.Lgs. n. 117/2017)

Articolo 1**Costituzione e sede**

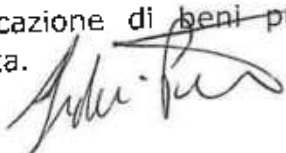
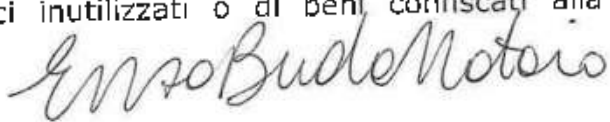
1. È costituita l'Associazione Ente del Terzo Settore denominata "PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI ETS".
2. L'Associazione ha sede legale in Reggio di Calabria, alla via Vallone Mariannazzo snc e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
3. La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 2**Valori di riferimento**

1. L'Associazione si ispira ai valori evangelici e della Costituzione Italiana. La condivisione, la solidarietà, la promozione umana degli "ultimi" sono le virtù che l'Associazione si impegna a coltivare.
2. Essa è aperta ad accogliere gli orientamenti, le indicazioni e le sollecitazioni che la medicina e le varie scienze sociali offrono per il recupero e la socializzazione delle persone con disabilità e/o che vivono situazioni di emarginazione, disagio sociale o altra forma di devianza e di abbandono.

Articolo 3**Scopo e attività**

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
2. Per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 codice del Terzo Settore lett. a, b, c, d, g, h, r, v, z:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'associazione, quindi, si propone di raggiungere le sue finalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

a) creando servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria e servizi di assistenza sanitaria, nonché strutture assistenziali alternative (Gruppi Appartamento, Case Famiglia, Piccole Comunità alloggio, ecc.) aperte alle realtà locali, da coinvolgere nell'opera di promozione, con trattamento pedagogico e terapeutico individualizzato e con una relativa omogeneità dei soggetti ospiti, nonché realizzando un clima comunitario e educativo che caratterizzi la struttura delle singole Case così da offrire un ambiente, per quanto più è possibile, di natura familiare;

b) erogando prestazioni di servizio e di assistenza ad internato, seminternato, ambulatoriale, domiciliare, ecc.; effettuando i trattamenti abilitativi e riabilitativi con la partecipazione, per quanto possibile, delle famiglie dei soggetti assistiti;

c) collaborando con gli Enti Pubblici e Privati, con associazioni, gruppi, sindacati, partiti, per un'azione che rimuova le cause originanti l'emarginazione, in particolare di quei soggetti che presentano disabilità psichiche e/o fisiche;

d) promuovendo corsi di qualificazione e/o di formazione professionale e favorendo iniziative di inserimento lavorativo dei soggetti assistiti, privilegiando forme di lavoro di tipo cooperativistico;

e) promuovendo corsi di qualificazione e/o di formazione continua in ambito sanitario (ECM), corsi di formazione universitaria o post universitaria in collaborazione con Istituti Universitari o altri enti autorizzati in ambito sociale e sanitario;

f) promuovendo e sostenendo nella comunità civile, l'affiliazione, l'affidamento dei minori emarginati e qualsiasi altra forma educativa che si riterrà adeguata;

g) sostenendo con opportune iniziative, sia le famiglie in stato di esclusione sociale, perché possano portare avanti nei confronti dei loro figli l'azione educativa, sia i giovani in difficoltà perché possa superare la situazione di emarginazione;

h) privilegiando all'interno delle sue strutture l'utilizzazione di obiettori di coscienza e volontari anche in servizio civile, non in sostituzione del personale in organico, ma per un'opera di integrazione e di animazione sociale;

i) impegnandosi nella difesa della vita, con particolare riferimento ai nascituri, offrendo alle donne sostegno ed accoglienza, supporto nella maternità ed accompagnamento verso una vita autonoma ed una genitorialità responsabile;

l) adoperandosi per prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni forma ed ogni tipo di discriminazione contro le donne ed i minori;

m) avviando e gestendo Centri Anti Violenza, case Rifugio per donne vittime di violenza, sportelli informativi e quant'altro sia necessario per garantire accoglienza e sostegno alle donne ed ai minori vittime di violenza;

n) tutelando e promuovendo i diritti umani e l'inclusione sociale, attraverso idonei servizi di accoglienza, consulenza, sostegno, per donne e uomini immigrate/i adulte/i e minorenni che vivono forme di disagio, e in particolare vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo ed in altri ambiti di quali il lavoro domestico, l'accattonaggio, le attività illegali forzate;

o) promuovendo iniziative e servizi, anche di accoglienza di prossimità, volte al contrasto delle povertà e dell'emarginazione, e finalizzati all'inclusione sociale delle fasce più deboli e svantaggiate.

Articolo 4

Attività secondarie e strumentali

1. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente,

anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

3. L'associazione può avvalersi di volontari, sia soci che non soci, nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

4. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 5

Soci - Criteri di ammissione ed esclusione

1. Gli associati partecipano personalmente alla vita dell'associazione fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Sono associate le persone maggiori di età che sono stati ammesse con deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, che condividono e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione e che versano ogni anno la quota associativa. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che la istruisce e la presenta alla prima Assemblea utile.

4. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

5. Coloro che fanno richiesta di ammissione devono dichiarare di condividere pienamente il presente statuto e devono versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo per i soci all'atto dell'ammissione all'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile. Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante dichiarazione scritta da comunicarsi al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi.

6. La qualità di associato si perde, oltre che per recesso, per decesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con delibera motivata su proposta del Consiglio Direttivo per mancato rispetto delle norme statutarie, per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, per assenza, senza giustificato motivo, da tre riunioni consecutive dell'assemblea. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

Diritti dei soci



1. Ogni associato purché iscritto nel libro soci ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, nonché a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: la richiesta formulata dovrà essere specifica, il Presidente o altro Consigliere da questi delegato, provvederà a comunicare la data e l'ora alla quale i libri saranno a disposizione del socio che ha fatto la richiesta. Il giorno stabilito, che potrà essere modificato in caso di impossibilità certificata del richiedente, ed all'ora stabilita, il Presidente, o altro Consigliere dallo stesso delegato, metterà a disposizione del richiedente i libri richiesti. L'estrazione di eventuali copie dovrà essere eseguita a spese del richiedente.

Articolo 7

Animatore Spirituale

1. Pur nel pieno rispetto della libertà religiosa di ciascun socio, un sacerdote nominato dall'Ordinario Diocesano pro-tempore di Reggio Calabria, svolgerà il ruolo di animatore spirituale, proponendo alle persone accolte nei servizi ed alle loro famiglie, ed all'Associazione tutto quanto possa servire a mantenere viva, pur nella laicità associativa, l'originaria ispirazione cristiana, voluta dal Fondatore Don Italo Calabrò. L'Animatore Spirituale, salvo che non sia socio dell'Associazione, partecipa alle assemblee senza diritto di voto.

Articolo 8

Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, e dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari, versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori ed effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

3. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota sociale ed eventuali variazioni successive.

4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

5. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 9

Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10

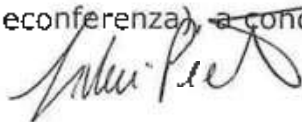
Assemblea dei Soci

1. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci.
2. All'Assemblea sono demandate le deliberazioni sul programma delle attività statutarie e sulle questioni di carattere generale e di indirizzo politico.
3. L'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) delibera sulla richiesta di ammissione dei nuovi soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) approva il bilancio consuntivo, preventivo, e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - e) definisce gli indirizzi generali e il programma delle attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera su proposta del Consiglio Direttivo l'accettazione o meno di lasciti e donazioni nonché acquisti, vendite, permuta, costruzione ed assunzioni di mutui, relativi a beni immobili;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 11

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna), dell'eventuale programma di attività e per la verifica delle attività svolte.
2. L'Assemblea deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione avrà luogo almeno otto giorni prima e potrà avvenire con diverse modalità, anche per vie telematiche o per posta elettronica, presso l'indirizzo comunicato dal socio interessato.
4. È consentita ai soci che non possono presenziare personalmente, la partecipazione all'assemblea in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti a distanza, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti a distanza di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, salvo quelli per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

5. Gli associati possono altresì farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

6. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

8. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, su disposizione del Presidente altri soggetti con funzioni direttive o responsabili dell'organizzazione, ovvero altri soci che abbiano particolari competenze o deleghe su specifici argomenti all'ordine del giorno, o che si intende avvicinare alla complessità gestionale dei servizi e delle dinamiche associative.

Articolo 13

Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio elegge, tra i suoi componenti, il Vice-Presidente, distribuisce le eventuali deleghe ai Consiglieri, determinandone i poteri. Il Consiglio Direttivo provvede alla scelta del modello gestionale da adottare per l'espletamento dei vari servizi definiti nella programmazione dall'Assemblea dei soci. Nell'ambito di tale prerogativa può nominare un Direttore Generale al quale delegare proprie funzioni gestionali ed amministrative, un Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed in generale tutte le figure professionali ritenute necessarie per l'espletamento dei vari servizi.

2. Il Consiglio può nominare per ogni servizio un Socio incaricato. Il Socio incaricato ha la funzione di rappresentare l'Associazione nei servizi, con esclusiva attenzione alla *mission* ed ai valori di riferimento, senza compiti amministrativi o gestionali, e per questo garantisce una presenza congrua all'interno dei servizi e con le persone accolte.

3. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o per altra causa uno dei membri del Consiglio cessi dall'incarico, prima del termine stabilito, la composizione del Consiglio sarà integrata, mediante elezione alla prima assemblea utile, rimanendo però immutata la scadenza della carica dell'intero organo.

4. Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- proporre all'Assemblea l'ammissione e/o l'esclusione dei soci;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale da sottoporre comunque a ratifica alla prima Assemblea utile;
- proporre all'assemblea dei soci l'accettazione o meno di lasciti e donazioni nonché acquisti, vendite, permuta, costruzioni, assunzioni di mutui relativi a beni immobili;
- formulare regolamenti interni per il funzionamento dei servizi;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea.

5. Oltre a quanto sopra indicato il Consiglio studia ed esplica le pratiche per ogni singola attività, definisce interventi specifici per il miglioramento e la qualità dei servizi resi, nomina, sospende e licenzia il personale, ne fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico conforme alle leggi. Tali specifiche funzioni, inerenti la gestione tecnica ed amministrativa dei servizi, possono essere delegate al Direttore Generale se nominato.

6. Il libro dei verbali è tenuto a cura del Presidente.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, di norma una volta al mese. E' convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con comunicazione telegrafica o in altra forma senza rispettare il predetto termine.
2. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
3. In apertura di ogni riunione, viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.
4. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o in caso di sua assenza del Vice Presidente.

Articolo 15

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea, a maggioranza di due terzi in prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive. Egli dura in carica tre anni.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Ha quindi la rappresentanza legale dell'Associazione sia nel campo negoziale sia giudiziale ed adotta in casi di urgenza tutti i provvedimenti necessari ponendo le proprie decisioni a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, ove detti provvedimenti siano di competenza esclusiva del Consiglio.
3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente può delegare stabilmente alcune sue funzioni al Vice-Presidente.

Art. 16

[Firma] *[Firma]*

Il Segretario

1. Il Segretario provvede alla compilazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea nonché a tutti gli atti di segreteria.

Art.17

Figure Professionali

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4, con particolare riferimento ai servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, l'Associazione si avvarrà delle figure professionali necessarie e definite dalla normativa vigente, che verranno nominate dal Consiglio Direttivo ed inserite all'interno dell'organigramma generale stabilito per il funzionamento e la gestione amministrativa dei servizi stessi.

Articolo 18

Collegio dei Revisori

1. L'Assemblea nomina quale organo di controllo un Collegio dei Revisori composto da tre persone, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
2. Il Collegio dura in carica 3 anni, ed i suoi componenti non possono essere individuati tra i soci dell'Associazione.
3. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.
4. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Nel caso in cui ciò non è possibile, se richiesto dalla legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
7. Al Collegio spetta inoltre il giudizio di arbitrato amichevole per dirimere qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso.
8. In tale caso il Collegio dei Revisori dei Conti giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Articolo 19

Risorse economiche ed esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per l'esame e l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalla relazione dei revisori dei conti. In tempo congruo e per ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio preventivo dell'anno successivo corredato dalla relazione dei revisori dei conti.
3. L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

Articolo 20

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione non ha finalità di lucro. Le cariche di Presidente e di Consigliere sono esercitate a titolo gratuito.
2. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 21

1. In caso di morte, di dimissione o espulsione ed in ogni altro caso, il socio o i suoi aventi causa non hanno alcun diritto sul fondo patrimoniale dell'Associazione, anche se vi avesse contribuito con personale donazione di beni mobili ed immobili.

Articolo 22

Scioglimento

1. In caso di scioglimento l'assemblea che lo delibera nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23

Modifiche statuto

1. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 24

Disposizione finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



Io sottoscritto, Dottor Enzo BUDA, Notaio in Melito di Porto Salvo, iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio di Calabria, Locri e Palmi, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge 16-2-1913 n. 89, dell'art. 22 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e in osservanza delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici,

certifico

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato ai miei atti su supporto analogico con gli annessi allegati.

Consta in detto formato di pagine centoquattro, esclusa la presente.

Melito di Porto Salvo, 28 gennaio 2026.

Firmato digitalmente: Enzo BUDA Notaio